

GRUPPO DI LAVORO N. 3

Le tutele del medico in formazione specialistica: passaggio da studente a professionista che eroga salute

- **Ferie**
- **Malattie**
- **Congedo di Paternità**
- **Congedo di Maternità ed allattamento**
- **Congedo Matrimoniale e per malattia figlio minore**
- **Congedo per legge 104 e lutti familiari**
- **Trasferimenti e Ricongiungimenti familiari**
- **Formazione esterna**
- **Le tutele dei medici in formazione europei**

La legge che disciplina i diritti e doveri dei Medici in Formazione Specialistica è la 368/99 e successive modifiche. Poniamo l'attenzione sul fatto che tale legge stabilisce, all'articolo 40 commi 3 e 4, che:

- Si ha diritto a 40 giorni di malattia. In caso di impedimenti temporanei a superiori 40 giorni lavorativi consecutivi per malattia, servizio militare o gravidanza, il periodo di formazione viene sospeso. Il recupero di questi periodi di sospensione è obbligatorio. Durante i periodi di assenza per malattia, viene corrisposta solo la quota fissa del trattamento economico, mentre nei periodi di recupero viene corrisposto l'importo completo.
- Si ha diritto a 30 giorni di assenza per motivi personali, previa autorizzazione del Direttore della Scuola di Specializzazione.

Inoltre, all'articolo 40 comma 1 (come d'altronde specificato dal parere del Ministero della Salute, Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale 0012061-P-11/03/2016 inerente l'applicazione della direttiva 2003/88/CE convertita tramite il D Lgs 08/04/2023), viene stabilito che il Medico in Formazione Specialistica debba lavorare al pari del personale medico del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno, assicurando la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria, quantificando il monte orario in 34 ore settimanali di lavoro e 4 ore di didattica. Avendo inoltre diritto ai limiti di lavoro medio settimanale e ai periodi di riposo minimi giornalieri e settimanali.

Il D. lgs 368/99, di fatto, considera i Medici in Formazione Specialistica degli studenti cui non riconoscere alcun diritto del lavoratore, cosa ribadita dalla Cassazione Civile Sent. n. 4449/18 la quale specifica che la specializzazione "non è inquadrabile nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, né del lavoro autonomo l'attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione che costituisce una particolare ipotesi di "contratto di formazione-lavoro"

Tale situazione è parzialmente mitigata dal il D.Lgs. n. 81/2008, integrato e corretto dal D.Lgs. n. 106/2009 "Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro" e il D. Lgs 151/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità":

- Il testo unico sulla sicurezza sul lavoro sostanzialmente estende ai Medici in Formazione Specialistica il diritto alla sicurezza sul lavoro e il riconoscimento di malattie e infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
- Il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità sancisce sostanzialmente che le specializzande godono del congedo obbligatorio di 5 mesi (solitamente un mese prima della data presunta e 4 post parto), del congedo parentale facoltativo di 6 mesi e della riduzione dell'orario di lavoro di 2 ore per turno per l'allattamento, fino al compimento dell'anno di età del nascituro. Durante i periodi di assenza, viene corrisposta solo la quota fissa del trattamento economico, come da d.lgs. 368/1999, (interpello presentato al Ministero del Lavoro dall'Università di Padova n. 64/2008) mentre nei periodi di recupero viene corrisposto l'importo completo. La Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 amplia la facoltà di protrarre l'attività lavorativa per tutta la durata della gravidanza e usufruire del congedo i 5 mesi successivi al parto, previa certificazione del medico competente. Lo stesso testo unico sancisce che al padre spetti un congedo parentale fino a 6 mesi, con possibilità di estenderlo a 7 mesi se astenuto per almeno 3 mesi. Il periodo complessivo di congedo parentale tra entrambi i genitori può arrivare a 11 mesi.

Da tale situazione si evince come gli Specializzandi non abbiano diritto a ferie e festività, congedo matrimoniale, ricongiungimento familiare, attività sindacale e sciopero. Nel 2024 in Italia esiste uno schiavismo di fatto che oggi nega o ridimensiona i diritti di circa 50.000 medici, diritti che sono il fondamento stesso dell'Unione Europea e di un qualsiasi Paese industrializzato che si definisca "primo mondo".

Uno degli obiettivi degli Stati Generali, e in particolare di questo tavolo, è proporre una normativa nazionale che introduca regole chiare su tutto il territorio per ferie, malattie, orari di lavoro, smonto notte, congedi di paternità e maternità, congedi matrimoniali, congedi per lutti gravi, congedo per assistenza ad un parente con invalidità, congedo per malattia del figlio minore, congedo per sostenere concorsi pubblici, trasferimenti, ricongiungimenti familiari, periodi di formazione fuori rete formativa in Italia ed all'Estero. Tale normativa si inquadrebbe nella nascita di un CCNL "Area Sanità in Formazione Specialistica".

CCNL AREA SANITÀ IN FORMAZIONE SPECIALISTICA. PROPOSTA DI ATTUAZIONE

Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro ordinario ammonta a 34 ore settimanali, mentre l'orario di studio e lezione ammonta a 4 ore settimanali. Tali orari sono funzionali all'acquisizione delle competenze e all'orario di servizio e di apertura al pubblico. Ai sensi di quanto disposto dalle disposizioni legislative vigenti, l'orario di lavoro è articolato su cinque o sei giorni, con orario convenzionale rispettivamente di 6 ore e 50 minuti e di 5 ore e 40 minuti. Parimenti, le lezioni possono essere articolate su due lezioni da 2 ore o su un'unica lezione da 4 ore.

2. L'articolazione dell'orario di lavoro persegue i seguenti obiettivi:

- ottimizzazione delle risorse umane;
- miglioramento della qualità della formazione;
- miglioramento dei rapporti funzionali con altre strutture, servizi ed altre amministrazioni pubbliche;

- compatibilità con l'erogazione dei servizi sanitari ed amministrativi nelle ore pomeridiane per le esigenze dell'utenza;
- conciliazione tempi di vita e di lavoro;
- equa distribuzione dei carichi di lavoro;
- garantire la possibilità di uno studio proficuo.

3. La distribuzione dell'orario di lavoro, tenuto conto che diversi sistemi di articolazione dell'orario di lavoro possono anche coesistere, è improntata ai seguenti criteri di flessibilità:

- a. utilizzo in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano concreta una gestione flessibile in funzione di un'organica distribuzione dei carichi di lavoro;
- b. orario continuato ed articolato in turni laddove sussistano le esigenze formative del Medico in Formazione Specialistica richiedano la presenza del personale nell'arco delle dodici o ventiquattro ore. La programmazione oraria della turnistica deve essere, di norma, formalizzata almeno entro il giorno 20 del mese precedente;
- c. orario di lavoro articolato, al di fuori di quanto previsto al punto b., con il ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali ed annuali con orari inferiori alle 32 ore settimanali. In tal caso, nel rispetto del monte ore annuale, potranno essere previsti periodi con orari di lavoro settimanale, fino ad un minimo di 24 ore e, corrispettivamente, periodi fino a quattro mesi all'anno, con orario di lavoro settimanale fino ad un massimo di 40 ore settimanali;
- d. una durata della prestazione non superiore alle dodici ore continuative a qualsiasi titolo prestate;
- e. priorità nell'impiego flessibile, di cui alla lettera a., purché compatibile con l'organizzazione del lavoro delle strutture per i dipendenti in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare dei genitori di figli minori di 12 anni con particolare riguardo alla casistica riguardante genitori entrambi lavoratori turnisti e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato in base alle disposizioni di legge vigenti;
- f. priorità nell'impiego flessibile di cui alla lettera a., purché compatibile con la organizzazione del lavoro delle strutture, per l'assolvimento della funzione genitoriale dei dipendenti genitori di figli minori, entrambi turnisti, consentendo ai medesimi lo svolgimento di turni di servizio opposti;
- g. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto.

4. Il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo consecutivo giornaliero non inferiore a 11 ore per il recupero delle energie psicofisiche fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 8.

5. L'osservanza dell'orario di lavoro da parte del dipendente è accertata con efficaci controlli di tipo automatico. Il ritardo sull'orario di ingresso al lavoro comporta l'obbligo del recupero del debito orario entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo.

6. In tutti i casi di assenza giornaliera giustificata, ai fini del computo del debito orario, va riconosciuto al dipendente un orario giornaliero pari alla misura dell'orario convenzionale di cui al comma 1 del presente articolo fatto salvo quanto diversamente previsto dal CCNL o dalle disposizioni legislative vigenti.

7. Nei casi in cui il Medico in Formazione Specialistica debba indossare apposite divise per lo svolgimento della prestazione e le operazioni di vestizione e svestizione, per ragioni di igiene e sicurezza, debbano avvenire all'interno della sede di lavoro, l'orario di lavoro

riconosciuto ricomprende fino a 10 minuti complessivi e forfettari destinati a tali attività, tra entrata e uscita, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere.

8. Nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore, ove sia necessario un passaggio di consegne, al personale sanitario e sociosanitario sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi e forfettari tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere.

9. Nelle unità operative in cui è prevista la reperibilità per i dirigenti medici, unicamente ove questa sia riconosciuta come formativa per le specializzazioni riconosciute dal Ministero dell'Università e della Ricerca, questa è applicabile anche ai medici in formazione specialistica. La reperibilità viene conteggiata nell'orario di lavoro ordinario.

10. A domanda del Medico in Formazione Specialistica, previa autorizzazione dell'Azienda o l'Ente, è concesso commutare fino a 15 ore settimanali da orario di lavoro ordinario a orario di studio, nei seguenti casi da documentare debitamente:

- a. partecipazione a iniziative di formazione ed aggiornamento;
- b. corsi di formazione professionale;
- c. corsi di insegnamento;
- d. stesura tesi di specializzazione.

RIPOSO SETTIMANALE

1. Il riposo settimanale coincide di norma con le 24h della giornata domenicale. Il numero dei riposi settimanali spettanti a ciascun dipendente è fissato in numero di 52 all'anno, indipendentemente dalla forma di articolazione dell'orario di lavoro. In tale numero non sono conteggiate le domeniche ricorrenti durante i periodi di assenza per motivi diversi dalle ferie.

2. Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo settimanale deve essere fruito, nella totalità delle 24h, di norma entro la settimana successiva, in giorno concordato fra il dipendente ed il dirigente o il responsabile della struttura, avuto riguardo alle esigenze di servizio.

3. Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato.

4. La festività nazionale e quella del Santo Patrono coincidenti con la domenica o con il sabato per il personale con orario di lavoro articolato su cinque giorni non danno luogo a riposo compensativo né a monetizzazione.

5. Nei confronti dei soli dipendenti che, per assicurare il servizio, prestano la loro opera durante la festività nazionale coincidente con la domenica, si applica la disposizione del comma 2.

6. L'attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo.

LAVORO NOTTURNO

1. Svolgono lavoro notturno i Medici in Formazione Specialistica la cui formazione prevede di operare su turni a copertura delle 24 ore.

2. Per quanto attiene alle limitazioni al lavoro notturno, alla tutela della salute, all'introduzione di nuove forme di lavoro notturno, ai doveri del datore di lavoro, anche con riferimento alle relazioni sindacali, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 26 novembre 1999, n. 532 e D.Lgs. n. 66/2003.

Nel caso in cui sopraggiungano condizioni di salute che comportano l'inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico competente, si applicano le disposizioni dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 26 novembre 1999, n. 532 e D.Lgs. n. 66/2003. È garantita al Medico Specializzando l'assegnazione a lavori diurni.

3. Al Medico in Formazione Specialistica che svolga turno notturno sono corrisposte le indennità di turno, di servizio notturno e festivo.

4. Per quanto non disciplinato dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni di legge in materia di lavoro notturno ivi incluso il D.Lgs. n. 66/2003.

FERIE E FESTIVITÀ

1. Il Medico in Formazione Specialistica ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo, al dipendente spetta la retribuzione.

2. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, in cui il sabato è considerato non lavorativo, la durata delle ferie è di 28 giorni lavorativi.

3. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su sei giorni, la durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi.

4. Tutti i periodi di ferie indicati nei commi 2 e 3 sono comprensivi delle due giornate previste dall' art.1, comma 1, lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937.

5. A tutti i Medici in Formazione Specialistica sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire prioritariamente nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/77. Le giornate di riposo non fruite non sono monetizzabili. È altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.

6. Nell'anno di inizio del periodo di formazione specialistica o di fine dello stesso, la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

7. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili fatto salvo quanto previsto dal successivo comma.

8. Esse sono fruite, previa autorizzazione espressa e tempestiva, nel corso di ciascun anno solare.

9. L'Azienda o Ente pianifica le ferie dei Medici in Formazione Specialistica al fine di garantire la fruizione delle stesse nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.

10. Le ferie maturate e non godute sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di formazione- lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative. Fermo restando quanto sopra, il compenso sostitutivo è determinato per ogni giornata, con riferimento all'annodi mancata fruizione, prendendo a base di calcolo la retribuzione di cui al comma 1.

11. Il Medico in Formazione Specialistica può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque al allo stesso che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno quindici giorni continuativi di ferie nel periodo 1 giugno – 30 settembre o, alternativamente, in caso di dipendenti con figli in età compresa nel periodo dell'obbligo scolastico che ne abbiano fatto richiesta, nel periodo 15 giugno-15 settembre al fine di promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

12. Le ferie già in godimento non possono essere interrotte o sospese.

13. In caso di indifferibili esigenze personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruito entro il primo semestre dell'anno successivo.

14. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero ovvero da eventi luttuosi che diano luogo ai permessi di cui all'art. 50, comma 1, lett. b) (Permessi giornalieri retribuiti). È cura del dipendente informare tempestivamente la scuola di specializzazione ai fini di consentire alla stessa di compiere gli accertamenti dovuti.

15. Fatta salva l'ipotesi di malattia non retribuita, di cui al secondo periodo di comporta di 18 mesi che non fa maturare le ferie, le assenze per malattia o infortunio non riducono il periodo di ferie spettanti, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie deve essere previamente autorizzato dal dirigente o responsabile in relazione alle esigenze di servizio, anche oltre i termini di cui al comma 14.

16. Al medico in formazione specialistica, esposto in modo permanente al rischio radiologico, ai sensi del D. Lgs. 101/2020, art. 109, comma 2 (Indennità di rischio radiologico), competono quindici giorni consecutivi di riposo biologico da fruirsi entro l'anno solare di riferimento in una unica soluzione. Tale periodo viene calcolato sulla base dei mesi di effettiva esposizione nel corso dell'anno di riferimento computandosi come mese intero i periodi superiori a quindici giorni

PERMESSI, ASSENZE E CONGEDI

Permessi giornalieri retribuiti

1. A domanda del Medico in Formazione Specialistica sono concessi permessi giornalieri retribuiti per i seguenti casi, da documentare debitamente:

- a. partecipazione a concorsi od esami di cui al DL Calabria e successive modifiche – limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove – o per aggiornamento professionale facoltativo, anche online, comunque connesso all'attività di servizio: giorni otto all'anno;
- b. lutto per il coniuge, per i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo grado, o per il convivente ai sensi dell'art.1, comma 36 e 50, della legge 76/2016 (Unioni civili e patto di convivenza): giorni tre per evento da fruire entro sette giorni lavorativi dal decesso.

2. Il Medico in Formazione Specialistica ha altresì diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi in occasione di matrimonio la cui fruizione deve iniziare entro 45 giorni dalla data in cui è stato contratto il matrimonio. Nel caso di eventi imprevisti che rendano oggettivamente impossibile la fruizione del permesso entro tale termine, il dipendente – compatibilmente con le esigenze di servizio - potrà concordare un ulteriore periodo per il godimento dello stesso entro 12 mesi dalla data in cui è stato contratto il matrimonio.

3. I permessi di cui commi 1 e 2 non sono in alcun caso da computare come giorni di ferie di cui al precedente articolo.

4. Durante i predetti periodi al Medico in Formazione Specialistica spetta l'intera retribuzione.

Permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari

5. Al dipendente sono concesse, a domanda, compatibilmente con le esigenze della formazione-lavoro e senza necessità di documentazione e/o giustificazione, 18 ore di permesso retribuito nell'anno solare per motivi personali o familiari.

6. I permessi orari retribuiti di cui al comma 5:
 - a. non riducono le ferie;
 - b. non sono fruibili per frazioni di ora dopo la prima ora;
 - c. non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente alle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore. Fanno eccezione i permessi fruibili ad ore di cui all'art. 33 della legge 104/1992 e i permessi e congedi fruibili ad ore disciplinati dal d.lgs. n. 151/2001;
 - d. possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell'intera giornata lavorativa;
 - e. sono compatibili con la fruizione nel corso dell'anno solare dei permessi giornalieri previsti dalla legge o dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
7. durante i permessi orari di cui al comma 5 al dipendente spetta l'intera retribuzione.

Permessi previsti da particolari disposizioni di legge

8. I Medici in Formazione Specialistica hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all' art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili ai fini della maturazione delle ferie e possono essere fruiti anche ad ore per un totale di 18 ore mensili.
9. Al fine di un'equa distribuzione del lavoro, il Medico in Formazione Specialistica che fruisce dei permessi di cui al comma 8 predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all'inizio di ogni mese ovvero, in caso di orario di lavoro articolato in turni, in tempo utile per la predisposizione della turnistica per il mese di riferimento.
10. In caso di necessità od urgenza la comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso.
- 11 Il lavoratore ha altresì diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge con particolare riferimento ai permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo rispettivamente previsti dall'art. 1 della legge 13 luglio 1967 n. 584 come sostituito dall'art. 13 della legge 4 maggio 1990 n. 107 nonché integrato dall'art. 8, comma 2, della legge 21ottobre 2005 n. 219 e dall'art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001 n. 52.
12. Per le medesime finalità di cui al comma 9, il dipendente che fruisce dei permessi di cui al comma 11 comunica i giorni in cui intende assentarsi con un preavviso di tre giorni, salve le ipotesi di comprovata urgenza in cui la domanda di permesso può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso.
13. Le scuole di specializzazione favoriscono la partecipazione del personale alle attività delle Associazioni di volontariato di cui alla Legge 11 agosto 1991, n. 266 ed al 76 regolamento approvato con D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613 per le attività di protezione civile.

Permessi e assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici

14. Ai Medici in Formazione Specialistica sono riconosciuti specifici permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base oraria nella misura massima di 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.

15. I permessi di cui al comma 14 sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporta e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse.

16. I permessi orari di cui al comma 14:

- a. sono incompatibili con l'utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative;
- b. non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni;
- c. sono fruibili per frazioni di ora dopo la prima ora.
- d. possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell'intera giornata lavorativa.

17. La domanda di fruizione dei permessi di cui al comma 14 è presentata nel rispetto di un termine di preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata anche nelle 12 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario.

18. L'assenza per i permessi di cui al comma 14 è giustificata mediante attestazione di presenza, anche in ordine all'orario, redatta dal personale competente della struttura, anche privata, ove si è svolta la visita o la prestazione.

19. L'attestazione di cui al comma 18 è inoltrata alla scuola di specializzazione dal Medico in Formazione Specialistica oppure è trasmessa direttamente a quest'ultima per via telematica a cura del medico o della struttura.

20. Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa temporanea del dipendente conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza viene imputata alla malattia con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale ipotesi, l'assenza per malattia è giustificata mediante:

- a. attestazione di malattia del medico curante individuato in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, comunicata alla scuola di specializzazione secondo le modalità ordinariamente previste in tali ipotesi;
- b. attestazione di presenza, redatta dal personale competente della struttura, anche privata, ove si è svolta la visita o la prestazione, secondo le previsioni del comma 18.

21. Analogamente a quanto previsto dal comma precedente, nei casi in cui l'incapacità lavorativa è determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la relativa assenza viene imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale caso l'assenza è giustificata mediante l'attestazione di cui al comma 20, lett. b).

22. Nell'ipotesi di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio è giustificata dall'attestazione di presenza presso la struttura, ai sensi delle previsioni dei commi 19, 20 e 21.

23. Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro, è sufficiente anche un'unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o un calendario stabilito. I lavoratori interessati producono tale certificazione all'Azienda o Ente prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario previsto ove esistente. A tale certificazione fanno seguito le singole attestazioni di presenza, ai sensi dei commi 19, 20 e 21, dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle giornate previste, nonché il fatto che la prestazione è somministrata nell'ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto dal curante.

Assenze per malattia

24. Il Medico in Formazione Specialistica assente per malattia, in casi particolarmente gravi, ha diritto alla conservazione del posto in scuola di specializzazione per 12 mesi retribuiti come da comma 29, prorogabili per ulteriori 12, non retribuiti, in casi particolarmente gravi certificati da apposite strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

25. Il Medico in Formazione Specialistica assente per malattia per più di 110 giorni complessivi viene sospeso. Il recupero di questi periodi di sospensione è obbligatorio, salvo il raggiungimento degli obiettivi formativi minimi.

26. Prima di concedere la sospensione di cui al comma 25, la scuola di specializzazione, dandone preventiva comunicazione all'interessato o su iniziativa di quest'ultimo, procede all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite dell'organo medico competente, ai sensi delle vigenti disposizioni al fine di stabilire la sussistenza della malattia.

27. Nel caso che il Medico in Formazione Specialistica sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro ma non allo svolgimento delle attribuzioni del proprio profilo professionale, la scuola può procedere all'espulsione previa comunicazione all'interessato. Questa eventualità garantisce l'accesso per il successivo bando di ammissione alle scuole di specializzazione a una scuola di specializzazione-sede il cui profilo professione risulti compatibile alle capacità fisiche residue.

28. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC.

29. Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per malattia, fermo restando quanto previsto dall'art. 71 del D.L. n. 112/2008, è il seguente:

- a. intera retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni altro compenso accessorio comunque denominato, per i primi tre mesi di assenza; nell'ambito di tale periodo, dall'11° giorno di malattia nell'ipotesi di malattie superiori a dieci giorni o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero al dipendente spetta l'intera retribuzione;
- b. 90% della retribuzione di cui alla lettera "a" per i successivi 3 mesi di assenza;
- c. 70 % della retribuzione di cui alla lettera "a" dal settimo mese e per tutto il periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1.

30. Ai fini della determinazione del trattamento economico spettante al lavoratore in caso di malattia, le assenze dovute a day hospital, al ricovero domiciliare certificato dalla Asl o dalla struttura sanitaria che effettua la prestazione purché sostitutivo del ricovero ospedaliero o

nei casi di day surgery, day service, pre-ospedalizzazione e pre-ricovero, sono equiparate a quelle dovute al ricovero ospedaliero, anche per i conseguenti periodi di convalescenza.

31. L'assenza per malattia, salvo comprovato impedimento, deve essere comunicata alla struttura di appartenenza tempestivamente e comunque all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza.

32. Il Medico in Formazione Specialistica che, durante l'assenza, per particolari motivi dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione all'ufficio competente, precisando l'indirizzo dove può essere reperito.

33. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all'azienda o ente, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, nelle fasce di reperibilità previste dalle disposizioni vigenti. Sono fatti salvi i casi di esclusione dall'obbligo di reperibilità previsti dalla vigente normativa.

34. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'azienda o all'ente.

35. Nel caso in cui l'infermità sia riconducibile alla responsabilità di un terzo, il risarcimento del danno da mancato guadagno effettivamente pagato dal terzo responsabile al dipendente è versato da quest'ultimo all'Azienda o Ente fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza, ai sensi del comma 11 compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte dell'Azienda o Ente, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile.

Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita

36. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita, come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia ed altre ad esse assimilabili, attestata secondo le modalità di cui al comma 37, sono esclusi dal computo delle assenze per malattia, ai fini della maturazione del periodo di comporta, i relativi giorni di ricovero ospedaliero, di day – hospital o accesso ambulatoriale e convalescenza postintervento nonché i giorni di assenza dovuti all'effettuazione delle citate terapie. In tali giornate il dipendente ha diritto all'intero trattamento economico.

37. L'attestazione della sussistenza delle patologie di cui al comma 36 deve essere rilasciata dalle competenti strutture medico-legali delle Aziende sanitarie locali o dagli istituti o strutture accreditate o dalle strutture con competenze mediche delle pubbliche amministrazioni.

38. Rientrano nella disciplina del comma 36 anche i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle citate terapie, comportanti incapacità lavorativa.

39. I giorni di assenza dovuti al ricovero ospedaliero, al day – hospital o accesso ambulatoriale, alle terapie e agli effetti collaterali delle stesse, di cui ai commi precedenti, sono debitamente certificati dalle competenti strutture del Servizio Sanitario Nazionale o dagli istituti o strutture accreditate ove è stata effettuata la terapia o dal medico competente. Il periodo di convalescenza post-intervento è certificato anche dal medico di medicina generale.

40. La procedura per il riconoscimento della grave patologia è attivata dal dipendente e, dalla data dell'attestazione di cui al comma 37, decorrono le disposizioni di cui ai commi precedenti.

41. La disciplina del presente articolo si applica alle assenze per l'effettuazione delle terapie salvavita intervenute successivamente alla data di sottoscrizione definitiva del presente contratto collettivo nazionale.

Infortuni sul lavoro, malattie professionali e infermità dovute a causa di servizio

42. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale o all'abrogata infermità (infortunio o malattia) riconosciuta al dipendente da causa di servizio, seppure nei limiti di cui al successivo comma 43, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino a guarigione clinica certificata dall'ente istituzionalmente preposto e, comunque, non oltre il periodo di conservazione del posto pari a 12 mesi prorogabili per ulteriori 12 in casi particolarmente gravi. In tale periodo di comporta, che è diverso e non cumulabile con quello previsto per la malattia ordinaria, al dipendente spetta la retribuzione di cui al comma 29, lett. a), Assenze per malattia.

Congedi e riposi dei genitori

43. Ai Medici in Formazione Specialistica si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel D. Lgs. n. 151 del 2001, come modificato e integrato dalle successive disposizioni di legge, con le specificazioni di cui al presente articolo.

44. Nel periodo di congedo per maternità e per paternità di cui agli artt. 16, 17 e 28 del D. Lgs. n. 151 del 2001, al Medico in Formazione Specialistica spetta l'intera retribuzione.

45. Nell'ambito del congedo parentale previsto, per ciascun figlio, dall'art. 32, comma 1 del D. Lgs. n. 151 del 2001, per i genitori, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie. Sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 44.

46. Successivamente al congedo per maternità o di paternità di cui ai commi precedenti e fino al terzo anno di vita del bambino (congedo per la malattia del figlio), nei casi previsti dall'art. 47 del D. Lgs. n. 151 del 2001, ai genitori sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al comma 44.

47. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo parentale, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 151 del 2001, il genitore presenta la relativa domanda, con la indicazione della durata, all'ufficio di appartenenza, almeno cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell'invio nel rispetto del suddetto termine minimo. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di astensione.

48. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al comma 47, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.

49. L'azienda o l'Ente deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, di un'ora ciascuno, anche cumulabili durante la singola giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore. In caso di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati (non moltiplicati per il numero di bambini nati).

50. Tali permessi, di cui al comma 49 sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. La distribuzione di tali riposi giornalieri, nell'ambito dell'orario

di lavoro, deve essere concordata tra il lavoratore e L'Azienda o L'ente. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.

51. Possono fruire dei periodi di riposo di cui al comma 49:

- a. Madre lavoratrice;
- b. padre lavoratore, nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre, in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga (ma che non sia in sospensione o aspettativa), nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente, in caso di morte o di grave infermità della madre.

Integrazione ai criteri per la mobilità volontaria del personale

1. Al fine di rendere maggiormente trasparente l'istituto della mobilità volontaria, è stabilito quanto segue:

- a. la mobilità avviene nel rispetto della scuola di specializzazione di appartenenza;
- b. la mobilità non comporta novazione del rapporto di formazione-lavoro;
- c. il libretto elettronico personale segue il Medico in Formazione Specialistica trasferito;
- d. la mobilità è possibile nel rispetto del rapporto minimo di 3 Medici in Formazione Specialistica per tutor di cui al D. Lgs 368/99.

2. Nell'applicazione del comma 1, le scuole di specializzazione danno priorità alle domande per gravi e documentate esigenze di salute, per ricongiungimento del coniuge o figli minori affidatari o per esigenze connesse all'assistenza ai figli minori o inabili e ai genitori.

3. Nell'applicazione del comma 2 è possibile accettare, in deroga al comma 1, paragrafo d, un trasferimento volontario in esubero, riducendo della stessa quantità di trasferimenti di cui al comma 2 i nuovi ingressi per il successivo anno accademico.

Obbligo formativo

1. In caso di impedimenti temporanei a superiori 110 giorni lavorativi cumulativi annui, il periodo di formazione viene sospeso a partire dal 111° giorno. Il recupero di questi periodi di sospensione è obbligatorio, salvo il raggiungimento degli obiettivi formativi minimi. Il trattamento economico spettante al dipendente sospeso, fermo restando quanto previsto dall'art. 71 del D.L. n. 112/2008 o quanto già trattato nei precedenti commi (Assenza per malattia), è del 70% per i successivi 3 mesi, per ulteriori 3 mesi senza retribuzione, salvo inizio del recupero del periodo di sospensione.

Motivatori

Antonio Cucinella

Maria Cristina Sangiovanni

Componenti

Eugenia Fragalà

Federico Latini

Stefano Lunetti

Federica Bennardo

Livio Tarchi

Marzia Bordigoni

Umberto Basso

Carlo De Serio